

# MANCATO CONSENSO ALLA PUBBLICITA' PATRIMONIALE DEL CONIUGE E DEI PARENTI FINO AL SECONDO GRADO DI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE NELL'ODCEC DI TRANI

Il sottoscritto SALERNO GIOVANNI, nato a Bisceglie il 20/11/1958 in qualità di Revisore Legale della società BISCEGLIE APPRODI SPA, con sede in Bisceglie in Largo Porta di Mare, 9, codice fiscale = partita iva 05595480723, ai sensi dell'art. 2 comma 1) e 2) della legge 441/1982

## DICHIARA

1. Di esercitare la facoltà prevista dell'art. 14 comma 1 lettera f) dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013 e di non attestare/dichiarare la propria situazione patrimoniale;
2. Di essere informato che sul sito web istituzionale della Bisceglie Approdi spa, sezione Trasparenza sarà evidenziato il mancato consenso dichiarato col presente atto.
3. Di allegare alla presente dichiarazione copia del seguente documento d'identità: carta di identità n. CA850581B rilasciata dal Comune di Bisceglie in data 08/02/2021 con scadenza 20/11/2031.

Bisceglie, 24/03/2025

ART. 14 D. Lgs. 33/2013

- Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico-

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) I dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato compenso.

Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salvo le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Art. 2 legge 441/1982

- Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri: le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- 2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- 3) Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi ((del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono)).